

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **147/1981** (ECLI:IT:COST:1981:147)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **02/07/1981**; Decisione del **14/07/1981**

Deposito del **21/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16091**

Atti decisi:

N. 147

## ORDINANZA 14 LUGLIO 1981

*Deposito in cancelleria: 21 luglio 1981.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 207 del 29 luglio 1981.*

Pres. GIONFRIDA Rel. ROSSANO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 1974, n. 259

(Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case da abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384; e dell'art. 1, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e la riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia sul ricorso proposto da Paziente Nevio ed altra, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza sul ricorso proposto da Magni Giuseppina ed altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;

3) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Mureddu Lazzaro, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384; e 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di L. 36.000, prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 - individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO  
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -  
ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*